

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Informative e news per la clientela di studio

Assemblee e CdA a distanza sempre validi

Sono validi Assemblee e CdA in audio o video conferenza anche se lo statuto sociale non lo prevede e se il presidente non si reca nel luogo di convocazione.

Sono validi assemblee e cda in audio o video conferenza anche se lo statuto sociale non lo prevede e se il presidente non si reca nel luogo di convocazione. È quanto prevede la massima n. 187 dell'11 marzo del notariato di Milano rubricata «Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione».

Consiglio Notarile di Milano – Massima n. 187 – 11 marzo 2020 – Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)

MASSIMA

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Non sembra possano esserci dubbi che se risultano ammesse le assemblee a distanza, sono consentite a distanza anche le riunioni dei cda anche nelle ipotesi in cui ciò non sia stabilito nell'atto costitutivo (rt. 2388, comma 1° per le spa e prassi notarile con mass. I.C.18 del notariato triveneto per le srl).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti, Studio PBCB.